



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI
U.O. 8 - POLIZIA LOCALE

n. 2588 del 19 NOV. 2024

Città di Modica

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL “SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E ART. 394 DEL D.P.R. N.495/1992 NEL TERRITORIO DI MODICA” ALLA DITTA CIVELLO GIUSEPPE CON SEDE A MODICA VIA DENTE CROCICCHIA, 10/A – PARTITA IVA IT00925190886 -
CIG: B44B505CAB

IL FUNZIONARIO E.Q./ U.O. 8- POLIZIA LOCALE

Richiamata la delibera n. 267 del 15/10/2019, avente ad oggetto “Servizio di rimozione e custodia veicoli. Atto di indirizzo e approvazione tariffe”, con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto necessario usufruire di tale servizio al fine di garantire l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal vigente Codice della Strada, in itinere dell’attivazione della procedura di gara per l’affidamento in concessione biennale del servizio di che trattasi a ditta idonea, secondo quanto previsto sia dal Codice della Strada che da altre normative specifiche in materia;

Visto l’art. 159, comma 2, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) il quale dispone che: “*Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari*”;

Letto l’art. 354 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada) il quale stabilisce che il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli deve essere affidato in concessione biennale solo a soggetti in possesso di particolari requisiti di cui al medesimo art. 354;

Visto, altresì, l’art. 12 del richiamato D.P.R. 16/12/1992 n. 495 recante disposizioni di ordine tecnico relative agli automezzi adibiti alla rimozione dei veicoli;

Atteso atto che l’importo del servizio (comprensivo di eventuale proroga di sei mesi), calcolato sulla base delle rimozioni effettuate negli anni 2022/2023 e delle tariffe fissate con Delibera di G.M. n. 267/2019, è stimato in € 23.473,37 Iva esclusa;

Preso atto che:

- Con determina n. 1255 del 01/04/2022 si è proceduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento del “*Servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli ai sensi dell’art. 159 del Codice della Strada e art. 354 del d.p.r. 16/12/1992, n.495/1992 “Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada” nel territorio di Modica*”, alla Ditta “SPACA di Guccione Maria Teresa” con sede in Modica, Via Catagirasi n. 153 - P.IVA: 00482620887 (Contratto R.A.P. n. 2655 del 03/05/2022);

- Con determina n. 1026 del 13/05/2024 si è proceduto all' Affidamento temporaneo del servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli ai sensi dell'art. 159 e 215 del d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada e dell'art. 354 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” nel territorio del Comune di Modica”* alla ditta *“Spaca di Guccione Maria Teresa”* con sede in modica, Via Catagirasi n. 153 - P.Iva: 00482620887, nelle more dell'iter della procedura di gara, alle medesime condizioni di cui al precedente contratto R.A.P. N. n. 2655 del 03.05.2022, confermando che le tariffe da applicarsi per il servizio de quo, sono quelle stabilite nell'ambito della precedente procedura di affidamento;
- Con Pec del 22 maggio 2024 la ditta *“Spaca di Guccione Maria Teresa”* ha comunicato che, seppur consapevole di non venir meno alla propria obbligazione di svolgere il servizio de quo nel periodo di proroga che va dal 03/05/2024 al 03/11/2024, nel contempo ha fatto presente che *“per la sopravvenienza di circostanze di fatto esulanti dalla volontà stessa dell'imprenditrice che rendono di fatto difficoltoso svolgere con diligenza il servizio affidato...è dovere nell'ottica della buona fede contrattuale dare cognizione alla controparte delle sopravvenute difficoltà per permettere all'Ente locale nel rispetto del buon andamento dell'Amministrazione dare corso nel più veloce tempo possibile agli atti amministrativi necessari per emettere nuovo bando pubblico che permetta l'ingresso di nuovo concessionario”*;
- Con Pec del 23 luglio 2024 la titolare della ditta *“Spaca di Guccione Maria Teresa”* ha comunicato che *“a seguito di gravi motivi di salute personali e familiari è costretta a ridimensionare l'attività e pertanto non può assicurare il normale svolgimento del servizio di rimozione giusto contratto R.A.P. N. n. 2655 del 03.05.2022;*
- Con Pec n. prot. generale 0055365 del 29/10/2024 la Ditta Soccorso Stradale Civello Giuseppe è stata invitata a voler comunicare la propria disponibilità, tramite PEC (comandopm.comune.modica@pec.it), per lo svolgimento del servizio di che trattasi, nelle more che venga completata ed espletata la nuova di gara (tenendo presente che le tariffe sono quelle fissate con la Delibera di G.M. n. 267/2019 e che l'aggio da corrispondere a questo Ente è pari al 23%);
- Con Pec prot. generale n. 0055365 del 29/10/2024 la Ditta Soccorso Stradale Civello Giuseppe ha comunicato la propria disponibilità a svolgere il servizio de quo, inviando in allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione laddove si evince il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5 (Requisiti del Concessionario) del Capitolato d'Appalto che si allega al presente;

Dato atto che:

- 1) l'art. 17, c.2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
 - 2) l'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti ove è previsto che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
 - 3) il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti;
 - 4) ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
- il fine è quello dello svolgimento del *“Servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada e art. 354 del d.p.r. 16/12/1992, n.495/1992 “Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada” nel territorio di Modica”*;
 - l'oggetto dell'affidamento è costituito dal Servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli;

- la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, c.1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Precisato:

- che in passato la Ditta Soccorso Stradale Civello Giuseppe ha dimostrato grande serietà e competenza nello svolgimento del servizio de quo, soprattutto con l'intervento sui luoghi di rimozione in modo rapido, il che è essenziale per la qualità del servizio;
- che, essendo la sede della Ditta Civello, per il ritiro del veicolo, in una zona quasi centrale, rende il servizio di consegna dello stesso più comodo per l'utente, data la mancata copertura viaria del servizio di trasporto (TPL) in alcune zone;

Precisato che:

- le dichiarazioni da parte degli operatori economici inerenti i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 del medesimo codice, saranno acquisite e verificate successivamente;
- il documento unico di regolarità contributiva DURC, Prot. INPS N. 42649106 – data di richiesta 26/09/2024 attesta la regolarità contributiva INPS e la regolarità contributiva INAIL con scadenza validità 24/01/2025, conservato agli atti del Servizio di Polizia Locale, e che si allega al presente;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento del servizio di che trattasi anche in pendenza dell'esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara ai sensi dell'art. 96 del D.lgs 36/2023 e sotto la condizione risolutiva dell'inefficacia del presente provvedimento qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare negativo;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'affidamento del servizio de quo, ai sensi l'art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Civello Giuseppe con sede a Modica Via Dente Crocicchia, 10/A – Partita IVA IT00925190886;

Richiamata la determina n. 2247 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di E.Q. U.O. 3- Polizia Locale;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) Di procedere, nelle more dell'espletamento dei successivi atti di gara, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., all'affidamento temporaneo del "Servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada e art. 394 del d.p.r. n.495/1992 nel territorio di Modica", alla Ditta Ditta Civello Giuseppe con sede a Modica Via Dente Crocicchia, 10/A – Partita IVA IT00925190886, fino al subentro del nuovo affidatario;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine è quello dello svolgimento del “Servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli ai sensi dell’art. 159 del Codice della Strada e art. 354 del d.p.r. 16/12/1992, n.495/1992 “Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada” nel territorio di Modica”;
 - l’oggetto dell’affidamento è costituito dal Servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli;
 - la forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, c.1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato, in pendenza dell’esito delle verifiche sulle autocertificazioni, ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 36/2023 e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tali verifiche dovesse risultare negativo;
 - 5) Di dare atto che, in caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti ex art. 96 D.lgs. 36/2023 e auto dichiarati dalla ditta affidataria, questa Amministrazione provvederà:
 - a) Alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 comma 1, lettera c), del D.lgs. 36/2023;
 - b) Alla segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art.96 comma 15 del citato D.lgs. 36/2023;
 - 6) Di dare atto che l’importo del servizio (comprensivo di eventuale proroga di mesi sei) è pari ad € 23.473,37 Iva esclusa, calcolato sulla base delle rimozioni effettuate negli anni 2022/2023 e delle tariffe fissate con Delibera di G.M. n. 267/2019 e che lo stesso sarà svolto nelle more che venga completata ed espletata la nuova di gara;
 - 7) Di dare atto, altresì, che la ditta affidataria dovrà corrispondere all’Ente un aggio pari al 23% sulle base delle tariffe di cui alla richiamata Delibera di G.M., come da offerta proposta con nota PEC prot. gen. 0055365 del 29/10/2024, da effettuarsi ai seguenti dati del beneficiario: COMUNE DI MODICA POLIZIA LOCALE Istituto di credito Unicredit S.P.A. codice iban IT81 G0200884485000300006180;
 - 8) Di dare atto, infine, che la Ditta affidataria dovrà espletare il servizio alle condizioni tutte indicate nel Capitolato d’Appalto, che si allega al presente atto;
 - 9) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente Civico;
 - 10) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 del vigente PTCP 2019/2021 di questo Ente, che il sottoscritto è in assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
 - 11) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Funzionario P.L.
Donatella Serra



Il Funzionario E.Q. U.O. 3
Dott. Rosario Cannizzaro

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 del vigente PTCP di questo ente, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Richiamata la determina del Commissario Straordinario n. 1464 del 23.05.2023 con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di adottare la proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

IL DIRIGENTE I SETTORE

Dot. Rosario Caccamo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, 18/11/2024

Sume Sicily

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 16 NOV. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 NOV. 2024 al - 4 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42649106	Data richiesta	26/09/2024	Scadenza validità	24/01/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE CIVELLO
Codice fiscale	CVLGPP59R18F258I
Sede legale	VIA VANELLA 71 N 19 MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Città di Modica

Comando Polizia Locale

**CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI” AI SENSI DELL’ ART. 159 DEL D. LGS 285/1992 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE – D.P.R. 495/1992”
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODICA**

CAPITOLATO

Indice

Art. 1	Oggetto della concessione
Art. 2	Ambito territoriale
Art. 3	Durata della concessione
Art. 4	Valore stimato della concessione
Art. 5	Requisiti del concessionario
Art. 6	Obblighi del concessionario
Art. 7	Costi del servizio e tariffe
Art. 8	Corrispettivo della concessione
Art. 9	Mancato recupero delle spese
Art. 10	Adempimenti del Comando di Polizia Locale
Art. 11	Verifica e controllo
Art. 12	Sub appalti
Art. 13	Divieto di cessione del contratto
Art. 14	Personale
Art. 15	Assicurazione infortuni e danni
Art. 16	Norme in materia di sicurezza e prevenzione
Art. 17	Inadempienze e penali
Art. 18	Risoluzione del contratto
Art. 19	Registrazione, modifiche e spese contrattuali
Art. 20	Cauzione definitiva
Art. 21	Trattamento dei dati personali
Art. 22	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 23	Controversie
Art. 24	Norme Regolatrici del contratto
Art. 25	Disposizioni finali

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

- a) Rimozione trasporto, custodia o blocco dei veicoli di ogni categoria, ai sensi degli articoli 159, 215 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e degli articoli 354, 355, 397 e 398 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada);
- b) Rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico dei veicoli di ogni categoria per motivi di sicurezza, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico, pubblica necessità (D.M. n.401/1998 art. 2 comma 2), polizia giudiziaria, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo e sottosuolo, per motivi contingibili e urgenti, calamità e similari, o per quanto altro sia legittimamente disposto dalla Polizia Locale di Modica per i veicoli di cui all'art. 354 c.4 del Regolamento del C.d.s., con un bonus a favore del Comune di Modica di numero 20 rimozioni/spostamenti gratuiti l'anno;
- c) Rimozione, trasporto e custodia di veicoli rimasti coinvolti in incidenti stradali ed il cui conducente sia impossibilitato alla sua rimozione; in tal caso, il compimento dell'attività della rimozione viene effettuato per conto del conducente impossibilitato, senza oneri e pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Modica;
- d) Rimozione, trasporto e custodia di veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia;
- e) Rimozione e/o spostamento con relativa custodia di veicoli in sosta regolare e di veicoli esponenti contrassegno di soggetti diversamente abili di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/9, che comportino interventi indifferibili.

Sono esclusi dalla concessione:

- il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro già regolamentato dalla Prefettura di Ragusa con apposita procedura;
- il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati e/o classificabili come rifiuti speciali.

Art. 2

AMBITO TERRITORIALE

La presente concessione ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all'articolo 1, svolti nel territorio del Comune di Modica, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge.

Art.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio ha durata biennale, come previsto dall'art. 354 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuova Codice della Strada), a decorrere dalla data di formale assegnazione della concessione.

L'Amministrazione Comunale allo scadere del termine della concessione, ai fini dell'espletamento della procedura per il nuovo affidamento, si riserva la facoltà di prorogare la concessione in atto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ed il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle medesime condizioni salvo aggiornamento alle disposizioni vigenti.

Art.4

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo stimato della concessione per la sua durata (proroga inclusa) è stimato in € 28.637,51, oltre Iva, (valore puramente indicativo e desunto dalla media delle rimozioni effettuate negli anni 2022 e 2023 e dalle tariffe fissate con Delibera di G.M. n. 267 del 15/10/2019).

Art. 5

REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione e, pertanto, non incorrere in uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D. Lgs n. 36/2023, deve essere:

- a) iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della presente procedura;
- b) iscritto all'Albo dei Custodi tenuto dalla Prefettura competente;
- c) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992;
- d) in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100 c. 1 lett. a) del citato D. Lgs. n. 36/2023;
- e) in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- f) in possesso di licenza di autorimessa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 616/1977, ovvero di avere regolarmente effettuato segnalazione certificata di inizio attività di rimessa veicoli;
- g) in possesso o avere la disponibilità esclusiva di almeno n. 2 (due) mezzi con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del D.P.R. n. 495/92. I veicoli con i quali si svolgerà il servizio, dovranno possedere tutte le prescritte omologazioni del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale – M.C.T.C. Dovranno, inoltre, essere dotati di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa (lampeggiante arancione), nonché di attrezzature idonee a rimuovere prontamente tutte le tipologie di veicoli, compresi quelli aventi organi di movimento bloccati.
- h) essere dotato di almeno n. 2 (due) coppie di attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli, come previsto dal comma 3 dell'art. 159 del CdS e art. 355 del Regolamento di Esecuzione al CdS;
- i) avere la disponibilità (o assumere impegno ad acquisire la disponibilità alla decorrenza della concessione) di una depositaria giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia, dotata delle misure di sicurezza /antincendio previste dalla normativa vigente e protetta da adeguata recinzione, con capienza adeguata e comunque non inferiore a 20 posti. La depositaria deve essere ubicata nel territorio del Comune di Modica entro e non oltre i 10 Km dal centro urbano;
- j) disporre di personale idoneo ed in possesso della patente di guida prescritta;

- k) essere munito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista all'art. 2043 del Codice Civile nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 del D.M. 401/98. La copertura assicurativa dovrà riguardare anche eventuali danni ai veicoli oggetto dei servizi di cui all'articolo 1, dovuti a incendio, furto, atti vandalici o a ogni altra causa.

Inoltre, deve:

- l) dichiarare di esonerare totalmente il Comune di Modica da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- m) assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Modica che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione del servizio;
- n) esonerare da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione del servizio;

Art. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli deve essere svolto secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale nell'ambito del territorio del Comune di Modica e in tutti i casi previsti dal Codice della Strada, senza alcun onere economico a carico dell'ente civico.

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato solo a seguito di richiesta di intervento da parte del personale di Polizia Locale e previa redazione da parte dello stesso personale di apposito verbale di accertamento infrazione al Codice della Strada, con annotazione relativa alla rimozione ed agli eventuali danni visibili sulla carrozzeria.

Il concessionario deve:

- garantire il servizio tutto l'anno, giorni festivi compresi, h 24, assicurandone la continuità in ogni condizione;
- garantire, in relazione alle esigenze operative, anche l'impiego di più mezzi contemporaneamente nei luoghi e nelle ore preventivamente concordate. nei casi di intervento plurimo congiunto le rimozioni saranno evase secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Polizia Locale;
- garantire l'impiego di personale specializzato nel settore, in possesso della patente di guida prescritta;
- espletare l'intervento di rimozione richiesto dalla Polizia Locale con la massima sollecitudine e, comunque, entro 30 (trenta) minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositaria al luogo dell'intervento. L'eventuale ritardo ingiustificato comporterà l'applicazione di una penale di € 8,00 per ogni 15 minuti di ritardo nei giorni feriali e di € 16,00 per ogni 30 minuti di ritardo nei giorni festivi, fino ad un massimo di un'ora, pari a € 32,00. Le eventuali penalità contestate dal RUP dovranno essere versate entro 30 giorni dalla data in cui verrà comunicato l'addebito, con le modalità in esso contenute;
- esporre al pubblico, nella sede della depositaria e sui veicoli adibiti alla rimozione, la tabella delle tariffe relative alla rimozione e custodia e deve, altresì, esibirla a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- custodire i veicoli rimossi all'interno dell'area di cui all'art. 5 lett. i) fino alla restituzione al legittimo proprietario o alla persona da questi appositamente delegata. Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli a norma di legge;

- garantire, con proprio personale, il servizio di restituzione dei veicoli rimossi dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. Eventuali diversi orari potranno essere concordati tra gli interessati;
- procedere alla restituzione dei veicoli in custodia con gli adempimenti formali previsti dall'art. 397, comma 4, del Regolamento di Esecuzione al CdS (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
- all'atto della restituzione del veicolo, rilasciare documento fiscale attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a seguito della rimozione e custodia ed il chiaro riferimento alla tipologia dello stesso (indicazione del numero di targa), così come stabilito dall'art. 397, comma 4, del Regolamento di Esecuzione al CdS (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
- verificare, qualora oggetto della restituzione sia un veicolo non immatricolato in Italia, prima della restituzione dello stesso il concessionario, che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 del vigente Codice della Strada. In caso negativo, il concessionario ha l'obbligo di avvisare la Polizia Locale e non dovrà restituire il veicolo;
- qualora oggetto della restituzione sia un veicolo per il quale emerga, successivamente, la provenienza furtiva, lo stesso dovrà essere restituito al legittimo proprietario, previo nulla osta del competente ufficio;
- comunicare al Comando di Polizia Locale, con cadenza mensile, il report dei veicoli rimossi con le corrispettive tariffe pagate per le operazioni di chiamata, rimozione e custodia, ed il report dei veicoli ancora in giacenza. L'ufficio di Polizia Locale provvederà ad attivare la relativa procedura di alienazione dei mezzi rimossi e non ritirati. Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215, comma 4 del Codice della strada.

L'intervento di blocco del veicolo, eventualmente disposto ai sensi dell'art.159, comma 3, del Codice della Strada, dovrà essere effettuato con attrezzo a chiave avente le caratteristiche di cui all'art. 355 del Regolamento di Esecuzione al CdS, applicando le disposizioni predette. In tale ipotesi si applicano le tariffe di cui all'allegato "A" escluse quelle relative al deposito e custodia.

L'intervento di rimozione/spostamento tecnico dei veicoli di ogni categoria, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità (art. 2, c. 2, del D.M. n. 401/1998), ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell'art. 354, comma 4, del Regolamento di Esecuzione al CdS (*veicoli che espongono un contrassegno per invalidi o veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonché dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza*), sarà limitato ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione del personale della Polizia Locale.

Per spostamento tecnico s'intende lo spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria. Può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo presso la depositaria dell'Aggiudicatario. In tale ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario s'impegna a non pretendere compenso alcuno dal Comune di Modica fino ad un massimo di 20 rimozioni/spostamenti gratuiti per ogni anno. Oltre tale numero la spesa sarà a carico dell'Amministrazione Comunale e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni. Va aggiunto, inoltre, che le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e/o degli ufficiali della Polizia Locale. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito rapporto di servizio nel quale andranno annotati i dati identificativi dei veicoli rimossi ai fini di inserire l'intervento tra l'elenco delle rimozioni da non contabilizzare;

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, per nessun motivo, potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono del servizio, anche parziale e senza valida motivazione, il Comando di Polizia Locale di Modica procederà all'immediata e temporanea sostituzione del concessionario, ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta.

Il concessionario assume l'intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti possa derivare all'Amministrazione Comunale e/o a terzi.

L'Amministrazione Comunale, in particolare, rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente alla rimozione, trasporto e custodia del veicolo.

Art. 7

COSTI DEL SERVIZIO E TARIFFE

Il servizio in concessione non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di Modica, giacché la remunerazione del Concessionario deriva dall'introito delle tariffe di cui al D.M. n. 401/1998, come determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 15/10/2019.

Come previsto dal D.M. n. 401/1998, l'ammontare totale che l'utente destinatario del servizio è tenuto a versare al concessionario deriva, oltre che dalla massa complessiva del veicolo, dalla somma di quattro distinte voci:

1. diritto di chiamata (fisso). Potrà essere applicato solamente nei casi in cui la richiesta di intervento provenga dalla Centrale Operativa o da altro personale di Polizia Locale sul territorio. Nell'ipotesi in cui il trasgressore si rifiuti di provvedere al pagamento del diritto di chiamata alla ditta che è intervenuta sul luogo, la stessa ditta dovrà agire autonomamente per il successivo recupero delle somme dovute osservando le disposizioni di legge (nel caso in cui il veicolo per cui è stato richiesto l'intervento si sia già allontanato all'arrivo del carro attrezzi, nulla è dovuto all'Aggiudicatario);
2. operazioni di carico e scarico veicoli (fisso-solo aggancio). Nel caso in cui il proprietario di un veicolo sopraggiunga sul luogo durante le operazioni di rimozione, si dovranno inizialmente applicare l'indennità chilometrica prevista (dal luogo di stazionamento al luogo di intervento) che la tariffa per le operazioni di carico e scarico, se iniziate. Qualora sul luogo fossero presenti altri veicoli e i proprietari dovessero a loro volta sopraggiungere, l'indennità chilometrica andrà applicata solamente per il primo veicolo, poiché, nei casi successivi, tale indennità non troverebbe giustificazione in quanto il carro attrezzi si troverebbe già sul posto. La tariffa relativa alle operazioni di carico e scarico del veicolo va applicata, esclusivamente, se le operazioni sono già state poste in essere. Ogni carro attrezzi deve essere dotato di servizio POS, al fine di consentire la possibilità di assolvere al pagamento della tariffa di sblocco ovvero di rimozione, qualora il conducente/proprietario del veicolo sopraggiunga durante tali operazioni, direttamente all'addetto che interviene sul posto;
3. indennità chilometrica (variabile). Fatto salvo quanto stabilito al precitato punto 2, il luogo di partenza per il calcolo dell'indennità chilometrica sarà la sede della depositaria indicata dal Concessionario in fase di aggiudicazione di gara e considerata quale luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione. L'indennità chilometrica deve essere calcolata sul tragitto più breve: la minore distanza tra la depositaria di cui dispone il Concessionario e il luogo della disposta rimozione determinata per la via più breve nel rispetto delle norme al Codice della Strada. Qualora l'operatore addetto alla rimozione partisse da un punto più vicino, si calcolano i chilometri effettivamente percorsi;
4. oneri di deposito e custodia.

Ai sensi della predetta normativa:

- a. le tariffe per la rimozione nello stesso luogo o in zone contigue di più mezzi devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi, eccetto la tariffa connessa al carico e scarico che deve essere corrisposta per ciascun veicolo (nel caso l'operazione di rimozione si concluda con il trasporto presso la depositaria, salvo quanto già precisato per il diritto di chiamata, dovranno essere applicate sia l'indennità chilometrica che l'importo relativo alle operazioni connesse al carico e scarico);
- b. le tariffe previste devono essere maggiorate del 30% se la rimozione è effettuata in orario notturno (22.00 / 06.00) o giornata festiva (compresa festività patrono);
- c. se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, il veicolo deve essere restituito previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

Pertanto:

1. l'importo relativo al diritto di chiamata e all'indennità chilometrica dovrà essere corrisposto qualora il carro attrezzi sia già arrivato sul luogo della rimozione o sopraggiunga immediatamente dopo l'arrivo dell'interessato;
2. l'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato;
3. nulla sarà dovuto al Concessionario nel caso di chiamata da parte del Comando di Polizia Locale per richiedere l'intervento e di successiva chiamata per disdire l'intervento prima che il mezzo sia partito dalla depositaria;

Art. 8

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Tutti gli incassi derivanti dalla gestione sono riscossi ed introitati direttamente ed integralmente dal concessionario a titolo di remunerazione del servizio.

Il concessionario dovrà versare al Comune di Modica, quale aggio in termini di quota percentuale calcolata sul ricavo degli interventi effettuati, ed indicata in sede di gara su ogni tariffa introitata.

Ai sensi dell'art. 185 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023, la gara sarà aggiudicata utilizzando il criterio del miglior prezzo espresso in termini di maggior rialzo percentuale del canone concessorio da corrispondere all'Amministrazione Comunale quale aggio per il servizio svolto.

Il versamento delle somme rimosse di competenza del Comune di Modica sarà effettuato sul conto della Tesoreria Comunale, in rate mensili posticipate entro il giorno 15 del mese solare successivo al mese di competenza. Copia della ricevuta di versamento sarà contestualmente consegnata al Comando di Polizia Locale.

In caso di ritardo nel versamento del canone di concessione sarà applicata una penale consistente:

- interessi legali per i primi 15 giorni di ritardo;
- interessi moratori qualora il versamento avvenga oltre i primi 15 giorni;
- se il ritardo eccede i 60 giorni si provvederà all'attivazione della cauzione per il recupero delle somme dovute.

Contestualmente al versamento delle somme rimosse spettanti al Comune, dovrà essere prodotto presso il Comando di Polizia Locale, con cadenza trimestrale, il rendiconto nel quale devono essere specificati tutti gli incassi percepiti.

In ogni caso il concessionario, oltre al rendiconto periodico di cui sopra, relativo alle riscossioni consuntivate, è tenuto alla resa del conto di gestione, nel rispetto delle modalità e dei termini previste dalla normativa vigente.

Art. 9

MANCATO RECUPERO DELLE SPESE

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, risultasse non dovuto o impossibile il recupero delle spese di intervento, di rimozione e di custodia (provenienza furtiva, mancato ritiro, ecc.), il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune di Modica.

Art. 10

ADEMPIMENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Spetta al Comando di Polizia Locale la vigilanza sul corretto funzionamento del servizio di cui al presente capitolato.

Carenze e/o negligenze del concessionario e/o dei dipendenti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera raccomandata/PEC. Entro sette giorni il concessionario dovrà comunicare, con lo stesso mezzo, le eventuali giustificazioni.

Il Comando di Polizia Locale è tenuto a:

- tenere un registro delle rimozioni effettuate con relativa data, luogo, motivazione e condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria;
- comunicare, a fine turno, al Commissariato di P.S. e a alla Stazione Carabinieri l'elenco dei veicoli rimossi;
- verificare i report dei veicoli rimossi che il concessionario è tenuto a trasmettere al Comando con cadenza mensile.
- attivare la procedura di alienazione dei veicoli rimossi e non ritirati ai sensi dell'art. 215, comma 4 del Codice della strada;

Art. 11

VERIFICA E CONTROLLO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, attraverso un Responsabile individuato dal Comando di Polizia Locale, effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte del concessionario.

Art. 12

SUB APPALTI

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi, altrimenti, la decadenza della stessa. E' fatto assoluto divieto al concessionario di concedere o subappaltare ad altri la gestione del servizio disciplinato dal presente capitolato. In caso contrario, ferme restando le sanzioni penali, il contratto si intenderà risolto di diritto.

In caso di morte del concessionario, gli eredi, purchè in possesso dei necessari requisiti, subentreranno fino allo scadere del contratto, ma dovranno chiedere conferma al concedente entro quindici giorni, trascorsi i quali il contratto si intende risolto. Detta conferma è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di legge.

Art. 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata all'Appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento del deposito cauzionale e l'addebito della maggiore spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali con riferimento alla durata dell'appalto.

Art. 14

PERSONALE

Nell'espletamento del servizio dovrà essere impiegato personale adeguato ed in possesso della patente di guida prescritta. Il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche e dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

Il concessionario si obbliga, ai sensi dell'Art. 90, comma 9, del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., di applicare ai propri dipendenti il vigente C.C.N.L. di categoria e di rispettare nei confronti degli stessi gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza che dovesse derivare a carico del concessionario, in dipendenza del mancato pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri.

Art. 15

ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI

1. E' a carico del Concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione;
2. Il Concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati;
3. Il Concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati;
4. Il Concessionario deve dotare ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista all'art. 2043 del Codice Civile nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 del D.M. 401/98;
5. Il Concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di Responsabilità Civile per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) e l'espressa rinuncia dell'assicuratore ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, riconducibili all'operato del concessionario;
6. L'Amministrazione Comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Il Concessionario, pertanto, solleva il Comune di Modica da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento di danni e indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio;
7. Il Concessionario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, di cui al presente articolo, prima della consegna del servizio.

Art. 16

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Salute e sicurezza dei lavoratori" (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Ai sensi della vigente normativa in materia, al concessionario compete l'onere di predisporre e produrre il DUVRI qualora se ne verificasse la necessità. Il Comune di Modica resta sollevato da ogni obbligo e adempimento in materia.

Art. 17

INADEMPIENZE E PENALI

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato di seguito elencate, potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- € 50,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibili le tariffe in vigore sia nella sede della depositaria che sui veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio;
- € 100,00 in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti all'art. 6 del Capitolato, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del concessionario;
- € 100,00 in caso di grave negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- € 200,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta di pagamento.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza formulata dal Responsabile del Servizio, rispetto alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni 10 (*dieci*) dalla data di notifica della contestazione stessa che potrà avvenire anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC.

L'irrogazione della penale sarà adottata con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento.

L'applicazione delle penalità non esclude l'eventuale richiesta di refusione danni.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione Comunale saranno notificate alla controparte in via amministrativa.

Nel caso di più contestazioni, per cause gravi o se venissero a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, l'Amministrazione Comunale invierà al Concessionario regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui l'Esecutivo Civico cittadino dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto dell'appalto a terzi, ecc) per porre rimedio alle inadempienze del concessionario affidatario del servizio.

Art. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Senza pregiudizio di maggior ragione, azione o diritto che possa all'Amministrazione Comunale competere, anche a titolo di risarcimento danni, il Comune di Modica applicherà nei confronti del concessionario la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) abbandono dell'affidamento senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute dall'Amministrazione Comunale;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o ad eventuali disposizioni di legge o regolamentari relative al servizio;
- c) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- d) contegno abituale e scorretto verso il pubblico da parte del personale del concessionario;
- e) inosservanza grave da parte della Concessionaria di uno o più impegni assunti verso la Città;
- f) quando il concessionario si renda colpevole di frode, di evasione fiscale e contributiva, ovvero in caso di fallimento;
- g) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
- h) in caso di reiterati ritardi dei versamenti e inottemperanza alla messa in mora e diffida da parte del Responsabile del Servizio;
- l) in caso di infedele contabilizzazione dei corrispettivi del servizio;
- m) ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del C.C..

Nei suddetti casi, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune di Modica, e resta obbligato al risarcimento dei danni e delle spese per procedere al riaffidamento del servizio.

La concessione può, inoltre, essere revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Art. 19

REGISTRAZIONE, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Le condizioni offerte dal concessionario aggiudicatario in sede di gara sono per lo stesso vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Ogni eventuale modifica al contratto, concordata tra le parti, è subordinata alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le spese di registrazione del contratto, nonché tutte le altre eventuali spese connesse, sono a carico del Concessionario.

Art. 20

CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario è tenuto a costituire una garanzia, per tutta la durata del contratto, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta, in favore del Comune di Modica pari al 10% del valore contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo la previsione normativa di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e le modalità stabilite dall'art. 106 del medesimo codice, conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022 (GU Serie Generale n. 291 del 14/12/2022).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario è obbligato a custodire, a non diffondere e, comunque, a gestire i dati personali e sensibili inerenti gli utenti e l'Amministrazione Comunale di cui verrà in possesso, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 22

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si obbliga, pena la nullità assoluta del presente contratto, agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione Comunale attiverà la risoluzione del contratto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa.

Il concessionario, inoltre, si obbliga ad assumere tutti gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alle ditte che effettueranno per suo conto lavori o servizi nonché a quelle di cui si avvarrà per le manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altro tipo di intervento, esonerando il Comune di Modica da qualsiasi adempimento in merito.

L'ente civico potrà chiedere verifiche ed effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi.

Art. 23

CONTROVERSIE

Per ogni controversia scaturita dall'interpretazione del contratto o di qualsivoglia natura è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di esecuzione della concessione (Foro di Ragusa). E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

Art. 24

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, e di quelle stabilite dal presente capitolato d'onere, tra qui si ricordano in particolare:

- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

IL FUNZIONARIO E.Q. - U.O. 3
COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Dott. Rosario CANNIZZARO